

*Consiglio Regionale
della Puglia*

4. Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

R E L A Z I O N E

Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame la legge regionale in oggetto in quanto le spese autorizzate di cui all'art. 1 sono risultate prive di copertura finanziaria e ciò per i tempi intercorsi fra l'approvazione di essa in Commissione ed in seguito in Consiglio Regionale.

Pertanto la 4^a Commissione ha deciso di accogliere all'unanimità le osservazioni del Commissario di Governo ed, essendoci necessità di finanziare tale legge, di proporre conseguentemente l'approvazione del nuovo articolo.

(Michele Bellomo)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.14/P del 24.2.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 24.2.1983 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 21.2.1983

- Riesame Legge: "Sostituzione dell'art.41 L.R. 17.7.1981, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Rizzo, Sala, Ricciato, Bellifemine, Bortone, Calvario e Rossi

contrari:

di astensione:

Almy

LEGGE REGIONALE

"Soppressione e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 17.7.81, n. 41 e dell'art. 3 della L.R. 31.8.1981, n. 47, concernenti il ripristino a coltivazione delle terre incolte e la corresponsione di contributi di gestione a favore delle cooperative agricole già vanilli"

Art. 1

L'art. 14 della L.R. 17.7.1981, n. 41 è soppresso e sostituito dal seguente:
(Finanziamento)

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge si provvede, limitatamente al 1982, con l'introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione, in termini di competenza e di cassa, delle seguenti variazioni, che trovano copertura prelevando la somma di 702 milioni di lire dal Cap. 16202:

Cap. 04736 "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in c/capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per l'avvio dei piani aziendali (L.R. 17.7.1981, n. 41 -art. 10 - primo e secondo comma)"

COMPETENZA €. 500.000.000 CASSA €. 500.000.000
Cap. 04738 "Limite di impegno per la concessione del concorso negli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate (L.R. 17.7.81, n. 41 -art. 10, primo e secondo comma)"

COMPETENZA €. 150.000.000 CASSA €. 150.000.000
Cap. 04740 "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente

OSSERVAZIONI COMMISSARIO GOVERNO

Violazione art. 81 ultimo comma Costituzione in quanto spese autorizzate risultano prive copertura finanziaria

RIEPIANIMENTO

Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 17.7.81, n. 41 concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte"

Articolo unico

L'art. 14 della L.R. 17.7.1981, n. 41 è soppresso e sostituito dal seguente:
(Finanziamento)

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge si provvede, limitatamente al 1983 con l'introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 11.1.1983 n.1, in termini di competenza e di cassa, delle seguenti variazioni in aumento, che trovano copertura prelevando la somma di 702 milioni di lire dal Cap. 16202:

Cap. 04736 "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in c/capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per l'avvio dei piani aziendali (L.R. 17.7.81, n. 41 -art. 10 - primo e secondo comma)"

COMPETENZA €. 500.000.000 CASSA €. 500.000.000
Cap. 04738 "Limite di impegno per la concessione del concorso negli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate (L.R. 17.7.81, n. 41 -art. 10, primo e secondo comma)." 1

COMPETENZA €. 150.000.000 CASSA €. 150.000.000
Cap. 04740 "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari-



segue Art. 1

coltivate (L.R. 17.7.81, n. 41 -art. 10, quarto comma)".

COMPETENZA £. 50.000.000 CASSA 50.000.000

Cap. 04742 " Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi allo esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 440/78 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate (L.R. n. 41 del 17.7.81)".

COMPETENZA £. 2.000.000 CASSA £. 2.000.000

A partire dal 1983, le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione".

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 31.8.81 n. 47 è soppresso e sostituito dai seguenti due commi:

"Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 1982 una spesa pari a 300 milioni di lire. All'onere relativo si provvede, limitatamente al 1982, con l'introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione, in termini di competenza e cassa, della seguente variazione in aumento, che trova copertura prelevando la somma di £. 300.000.000 dal Cap. 16202 del bilancio: c) :

Cap. 04805 "Contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative agricole giovanili

-L.R. n. 47 del 31.8.81".

COMPETENZA £. 300.000.000 CASSA £. 300.000.000

A partire dal 1983, le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione".

segue Articolo unico

ri di terre incolte o insufficientemente coltivate (L.R. 17.7.81, n. 41 -art. 10, quarto comma)".

COMPETENZA £. 50.000.000 CASSA 50.000.000

Cap. 04742 "Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 440/78 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate (L.R. n. 41 del 17.7.81)".

COMPETENZA £. 2.000.000 CASSA 2.000.000

A partire dal 1984 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione".



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4. Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

4^ COMMISSIONE

Decisione n. 129 dell'11.2.1983

Oggetto: Soppressione e sostituzione art. 14 l.r. 17.7.81, n. 41 e dell'art. 3 l.r. 31.8.81, n. 47 concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte e la corresponsione di contributi di gestione a favore delle cooperative agricole".

La 4^ Commissione ha esaminato nella seduta dell'11.2.83 l'atto contenente osservazioni del Governo, di cui all'oggetto, assegnato dalla Presidenza del Consiglio in data 27.12.82:

Esprime all'unanimità di voti dei Commissari presenti: Carella, Bellomo, Colasanto, Capozza, Di Giuseppe, Silvestri parere favorevole alle osservazioni del Governo introducendo nella l.r. delle modifiche "è nell'oggetto e nell'articolato".

Relatore Michele Bellomo

Visto il Funzionario Responsabile
(dr. Beny Cassano)

